



COMUNE DI SINNAI
PROVINCIA DI CAGLIARI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 5 Data 25/01/2016	OGGETTO:	APPROVAZIONE CONTRIBUTO FINALIZZATO ALL'ORGANIZZAZIONE DELLE FESTIVITÀ DEL CARNEVALE SINNAESE 2016.
---------------------------------------	-----------------	--

L'anno **duemilasedici** il giorno **venticinque** del mese di **gennaio** alle ore **17,30** e seguenti, presso la sala comunale, si è riunita la Giunta comunale nelle persone dei Signori:

		Presenti	Assenti
Maria Barbara PUSCEDDU	SINDACO	X	
Alessandro ORRU'	Vice SINDACO	X	
Roberto DEMONTIS	Assessore	X	
Giuseppe FLORIS	Assessore	X	
Massimo LEONI	Assessore	X	
Marta SARIGU	Assessore	X	
Giuseppe MELIS	Assessore	X	
Andrea ORRU'	Assessore	X	
TOTALE		8	0

Presiede il Sindaco **MARIA BARBARA PUSCEDDU**.

Partecipa il Segretario Generale Dott. **EFISIO FARRIS**.

Constatata la legalità della seduta, il Presidente invita i componenti della Giunta a deliberare sulla proposta di cui all'oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

ESAMINATA l'allegata proposta di deliberazione di cui all'oggetto;

VISTI il parere favorevole del Responsabile del Settore competente in ordine alla regolarità tecnica ed il parere favorevole del Responsabile del Settore economico sociale, pubblica istruzione, cultura e biblioteca, politiche del lavoro, in ordine alla regolarità contabile, espressi ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli art. 49 e 147 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm., come riportati con specifiche attestazioni in calce al presente provvedimento;

RITENUTO dover provvedere in merito;

CON VOTAZIONE UNANIME, resa in forma palese;

DELIBERA

1. Di approvare l'allegata proposta di deliberazione avente ad oggetto: **APPROVAZIONE CONTRIBUTO FINALIZZATO ALL'ORGANIZZAZIONE DELLE FESTIVITÀ DEL CARNEVALE SINNAESE 2016**, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. Stante l'urgenza evidenziata nella proposta di cui in premessa, con separata ed unanime votazione, dichiara la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del decreto legislativo 18 Agosto 2000, n. 267.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to Maria Barbara PUSCEDDU

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Efisio Farris

PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITÀ DELL'ATTO

La presente deliberazione è stata affissa oggi all'albo pretorio, ove resterà per 15 giorni, ai sensi dell'art. 30 della legge regionale 13 dicembre 1994 n. 38 e successive modifiche ed integrazioni, con contestuale trasmissione ai capigruppo consiliari.

Sinnai, 28/01/2016

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Efisio Farris

CERTIFICO CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE:

è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, poiché dichiarata immediatamente eseguibile.

Sinnai, 28/01/2016

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Efisio Farris



COMUNE DI SINNAI

PROVINCIA DI CAGLIARI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO:	APPROVAZIONE ALL'ORGANIZZAZIONE SINNAESE 2016.	CONTRIBUTO DELLE FESTIVITÀ	FINALIZZATO DEL CARNEVALE
-----------------	---	---------------------------------------	--------------------------------------

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che l'Amministrazione Comunale di Sinnai:

- in attuazione della previsione statutaria promuove e sostiene le forme associative delle realtà locali che svolgono attività annuale nei settori del turismo, della cultura e delle tradizioni locali, e riconosce il ruolo fondamentale che hanno le associazioni e i comitati nel diffondere la cultura e le tradizioni;
- ha tra gli obiettivi da perseguire l'attuazione di programmi, progetti ed azioni finalizzate alla promozione del territorio, nelle sue eccellenze e nelle sue professionalità, mediante interventi di valorizzazione del proprio patrimonio artistico, artigianale, ambientale, culturale e turistico, con la certezza che lo sviluppo del territorio debba partire dal territorio stesso sviluppando e promuovendo ciò che esso di meglio offre;

CONSIDERATO CHE nell'ambito di questa strategia si intende avviare una progettualità concreta ed efficace che sia in grado di esaltare il valore complessivo del territorio attraverso la promozione delle proprie peculiarità siano esse a carattere gastronomico, artigianale, ambientale, culturale, folkloristico ecc. avviando la costruzione di strumenti idonei a rendere il territorio stesso un unico "prodotto integrato" capace di essere concorrenziale sul mercato, incrementandone la valenza di attrattore verso l'esterno con conseguente sviluppo economico;

VALUTATO CHE anche quest'anno l'Amministrazione intende festeggiare la ricorrenza del carnevale, in sintonia con la tradizione sinnaese, secondo gli indirizzi dettati dalla Giunta comunale con la deliberazione n. 242 del 28.12.2005, quali appunto "Is Cerbus", riproduzione della tipica caccia al cervo, e gli altri eventi collaterali al fine di incentivare e promuovere, anche parzialmente, il percorso di sviluppo e di integrazione del nostro territorio, oltre che diffondere la conoscenza del carnevale tradizionale di Sinnai;

VISTA la deliberazione n° 140 del 15/10/2014 avente ad oggetto "Indirizzi pluriennali per il rilancio turistico, culturale, economico e la valorizzazione delle specificità locali del patrimonio culturale, storico, ambientale e sociale del territorio sinnaese. Costituzione di una governance locale integrata attraverso il coinvolgimento della Pro loco e del mondo dell'associazionismo locale, le attività ricettive, gli esercenti, gli operatori economici, le parrocchie e i comitati";

CONSIDERATO che

- l'Associazione Pro loco e le associazioni interessate hanno offerto la loro disponibilità alla realizzazione dell'evento, in un ampio rapporto di collaborazione con l'Amministrazione comunale, impegnandosi ciascuna per la propria attività, a svolgere ogni adempimento necessario;
- il programma proposto dall'Associazione Pro loco, ha un costo ammontante a € 12.000,00;

- il predetto programma risponde al perseguimento dei fini statutari e dei programmi dell'amministrazione, in quanto gli eventi proposti, quali la riproposizione de is "Is Cerbus", e degli altri eventi collaterali, come descritti nel programma della Associazione Turistica Proloco, sia nella loro valenza storica che spettacolare, risultano idonei alla valorizzazione delle tradizioni popolari e del patrimonio artistico, ambientale, culturale e turistico del comune di Sinnai;

VALUTATO CHE le manifestazioni in argomento possano rappresentare anch'esse un'occasione preziosa per incentivare e promuovere, anche parzialmente, il percorso di sviluppo e di integrazione del nostro territorio, oltre che diffondere la conoscenza del carnevale tradizionale di Sinnai;

VISTA la deliberazione n. 3 adottata dal Consiglio comunale il 08.02.1991, integrata dalla successiva deliberazione del Consiglio comunale n° 6 del 27.03.1991, con la quale è stato approvato il Regolamento per le concessioni di cui all'art. 12 della legge n. 241/90 e successivamente integrato con deliberazione del Consiglio comunale n° 56 del 15.07.1996;

PRESO ATTO CHE tale Regolamento prevede che il Comune possa intervenire con erogazioni economiche a sostegno di attività di rilevanza sociale, culturale, ricreativa, artistica, sportiva e di promozione della occupazione locale, svolte da Enti o Associazioni senza scopo di lucro sul territorio del Comune;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 3 del 09.01.2002, con la quale, ai sensi dell'articolo 4 del sopraccitato regolamento, sono stati approvati i criteri applicativi e procedure per la concessione dei contributi - vantaggi economici ad associazioni - gruppi - comitati - nei settori della cultura, dello spettacolo, del turismo, dello sport, del tempo libero, integrata dalle successive deliberazioni della Giunta Comunale n° 60 e 61 del 02.04.2003;

VISTE:

- la deliberazione n. 11/2011 della Corte dei Conti – Sezione regionale di controllo per la Liguria nella quale si afferma che “deve considerarsi vietata qualsiasi forma di contribuzione intesa a valorizzare il nome o la caratteristica del comune ovvero a sostenere eventi che non siano diretta espressione dei compiti istituzionali dell'Ente mentre sono tutt'ora ammesse le contribuzioni a soggetti terzi per iniziative culturali, artistiche, sociali, di promozione turistica, che mirano a realizzare gli interessi, economici e non, della collettività amministrata, ossia le finalità istituzionali dell'ente locale. Tali iniziative, concretizzazione del principio di sussidiarietà orizzontale, rappresentano una modalità alternativa della realizzazione del fine pubblico rispetto alla scelta da parte dell'Amministrazione di erogare direttamente un servizio di utilità per la collettività”;
- la deliberazione n. 37/2011 con cui la Corte dei Conti – Sezione regionale di controllo per il Piemonte chiarisce che “devono ritenersi ammesse, non configurando delle sponsorizzazioni ai sensi della normativa di finanza pubblica in esame, le contribuzioni (siano esse sotto forma di erogazione, sovvenzioni, o concessioni di patrocinio) ad iniziative di un soggetto terzo, rientranti nei compiti del Comune e svolte nell'interesse della collettività”;

VISTA, altresì la deliberazione n. 89/2013 con cui la Corte dei Conti – Sezione regionale di controllo per la Lombardia, la quale chiamata a esprimere un parere in ordine all'art. 4, comma 6 del D.L. 95/2012 afferma che *“le associazioni che svolgono attività in favore della cittadinanza non rientrano nel divieto di legge: quest'ultimo è riferito “agli enti di diritto privato di cui agli articoli da 13 a 42 del codice civile che forniscono servizi a favore dell'amministrazione stessa anche a titolo gratuito”. La Sezione osserva che il predetto divieto di erogazione di contributi ricomprende l'attività prestata dai soggetti di diritto privato menzionati dalla norma in favore dell'Amministrazione Pubblica quale beneficiaria diretta; risulta, invece, esclusa dal divieto di legge l'attività svolta in favore dei cittadini, id est della “comunità amministrata”, seppur quale esercizio - mediato - di finalità istituzionali dell'ente locale e dunque nell'interesse di quest'ultimo. Il discrimine appare, in sostanza, legato all'individuazione del fruitore immediato del servizio reso dall'associazione”*.

DATO ATTO che:

- trattandosi di contributi a sostegno dell'attività istituzionale per la promozione e diffusione nei settori del turismo, della cultura in generale e delle tradizioni popolari, rappresentano per l'Ente un intervento di interesse generale meritevole di supporto in quanto attività svolta in favore dei cittadini;
- lo statuto comunale prevede espressamente all'articolo 10, comma 2 che **“Il comune, secondo il principio di sussidiarietà, svolge le funzioni proprie anche promuovendo e valorizzando le attività che possono essere adeguatamente esercitate dall'autonoma iniziativa delle cittadine e dei cittadini e delle loro formazioni sociali”**.
- i contributi di cui trattasi, per le motivazioni espresse, non rientrano tra le spese di sponsorizzazione in quanto interventi non finalizzati alla mera promozione dell'immagine dell'Amministrazione;
- per le ragioni suesposte, il presente intervento finalizzato alla concessione di contributi istituzionali risulta fuori dal campo di applicazione del divieto di cui all'art. 6 c. 9 del decreto legge 78/2010, convertito nella legge 122/2010 e di quello previsto all'art. 4, comma 6 del D.L. 95/2012;

CONSIDERATO che il Bilancio di previsione per l'esercizio 2016 è in fase di elaborazione;

PRESO ATTO che il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione 2016 è stato differito al 31/03/2016 e che in esercizio provvisorio, ai sensi dell'art. 163, commi 1 e 3, D.Lgs. n. 267/2000, è possibile effettuare, per ciascun intervento, spese in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nel bilancio deliberato, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;

VISTO il Bilancio di previsione dell'anno 2015, il Bilancio pluriennale e la Relazione Previsionale e Programmatica per il triennio 2015/2017, approvati con deliberazione del Consiglio comunale 31.08.2015, n. 37 e s.m.i.;

ATTESO CHE il capitolo 926000 ad oggetto Trasferimenti correnti ad istituzioni sociali private dal quale attingere le risorse è finanziato con il fondo unico enti locali;

RITENUTO di dover approvare la concessione di un contributo per la realizzazione del programma della manifestazione in quanto volto a promuovere e tramandare le tradizioni culturali locali, e, essendo di diretta iniziativa dell'Amministrazione Comunale, di disporre a favore dell'Associazione Turistica Proloco, incaricata della realizzazione dell'evento e del coordinamento delle Associazioni coinvolte, l'erogazione del contributo nella misura del 100% della spesa contenuta nel programma finanziario presentato ammonante a € 12.000,00 provvedendo contestualmente all'anticipazione nella misura del 60% della somma da erogare per far fronte alle spese necessarie allo svolgimento dell'iniziativa, mentre la restante somma sarà liquidata dopo la realizzazione della stessa iniziativa e a seguito di presentazione di apposita rendicontazione;

VISTI il parere favorevole del Responsabile del Settore Affari Generali e Personale e del Settore in ordine alla regolarità tecnica ed il parere favorevole del Responsabile del Settore Economico-Sociale in ordine alla regolarità contabile, espressi ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dagli art. 49 e 147-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm., come riportati con specifiche attestazioni in calce alla presente proposta;

DELIBERA

1. di approvare la concessione di un contributo per la realizzazione del programma della manifestazione in quanto volto a promuovere e tramandare le tradizioni culturali locali, ed, essendo di diretta iniziativa dell'Amministrazione Comunale, di disporre a favore dell'Associazione Turistica Proloco, incaricata della realizzazione dell'evento e del coordinamento delle Associazioni coinvolte, l'erogazione del contributo nella misura del 100% della spesa contenuta nel programma finanziario presentato ammonante a € 12.000,00 provvedendo contestualmente all'anticipazione nella misura del 60% della

somma da erogare per far fronte alle spese necessarie allo svolgimento dell'iniziativa, mentre la restante somma sarà liquidata dopo la realizzazione della stessa iniziativa e a seguito di presentazione di apposita rendicontazione

2. di dare atto che la somma di € 12.000,00 trova copertura sul capitolo 926000, Codifica Ministeriale di bilancio 7.01.1.0104 , Piano dei conti finanziario 1.04.04.01.000 “Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private”;
3. di dare atto che i contributi assegnati sono destinati a finalità istituzionali esula dalle spese di sponsorizzazione vietate all'art.6 , comma 9 de D.L. 78/2010 e all'art. 4, comma 6 del D.L. 95/2012, secondo quanto precisato in premessa; non rientra tra i flussi finanziari soggetti agli obblighi di tracciabilità in quanto il contributo corrisposto è finalizzato a sostenere le attività istituzionali delle associazioni tese a garantire la realizzazione delle iniziative concordate.
4. di autorizzare i Responsabili di Settore, ciascuno per la propria competenza, alla concessione del suolo pubblico della Piazza Chiesa di Santa Barbara della Piazza di Sant'Isidoro, dell'Aula consiliare, della biblioteca comunale, delle sale Doll adiacenti, della sala polivalente di Sant'Isidoro, compresa l'energia elettrica;
5. di subordinare lo svolgimento della manifestazione agli adempimenti di carattere sanitario ed amministrativo, da intendersi tutti a carico dell'Associazione Turistica Proloco di concerto con le associazioni coinvolte nei singoli eventi, secondo le indicazioni e prescrizioni (per quanto riguarda le autorizzazioni da rilasciare da parte dell'Amministrazione Comunale), degli uffici del settore Polizia Municipale, del settore Lavori Pubblici e Servizi Tecnologici e del Settore Edilizia Privata e SUAP;
6. di incaricare il Responsabile di Settore Affari Generali e Personale, autorizzandolo anche ad attuare le misure che si rendessero opportune e necessarie per la migliore riuscita delle iniziative anche integrando eventuali risorse disponibili e facenti capo al P.E.G. del Settore;
7. di incaricare il Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Servizi Tecnologici affinché provveda ad attuare le misure inerenti il supporto agli interventi logistici richiesti dalle Associazioni organizzatrici compresa la fornitura del legnatico depositato presso il cantiere comunale;
8. di trasmettere copia ai Responsabili di Settore sopraccitati per gli adempimenti di propria competenza;
9. di dare atto che questo Ente rimane sollevato ed indenne in ogni sede e a qualsiasi titolo per eventuali danni a persone e/o a cose che dovessero verificarsi nel corso delle manifestazioni la cui responsabilità rimane totalmente a carico dell'associazione organizzatrice;
10. Di dichiarare, con separata votazione resa all'unanimità, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITÀ TECNICA <i>Artt. 49 e 147 bis D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267</i> - FAVOREVOLE -	
Data, 25/01/2016	Il Responsabile del Settore Affari Generali e Personale F.to Dott. Simone Farris

PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Artt. 49 e 147 bis D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267

- FAVOREVOLE -

Data, 25/01/2016

Il Responsabile del Settore Economico-Sociale f.f.

F.to Dott. Simone Farris

PER COPIA CONFORME AL SUO ORIGINALE AD USO AMMINISTRATIVO.

Sinnai, 28/01/2016

IL FUNZIONARIO INCARICATO
Cardia